

IL RAGGIUNGIMENTO DEL RIEQUILIBRIO FINANZIARIO EX ART. 67, COMMA 3, L. FALL.: UNA PROPOSTA INTERPRETATIVA NELL'OTTICA DEL PROFESSIONISTA ATTESTATORE

di *Riccardo Ranalli*, Dottore Commercialista e Revisore Legale

L'art. 67, comma 3, lett. d), l. fall. prevede che: "Non sono soggetti all'azione revocatoria: (...) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata da un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili e che abbia i requisiti previsti dall'art. 28, lettere a) e b) ai sensi dell'art. 2501-*bis*, quarto comma, del codice civile".

Ci si propone qui di esaminare il requisito dell'idoneità del piano ad assicurare il **riequilibrio finanziario** dell'impresa che versa in stato di crisi, nell'ottica del professionista chiamato ad attestare la ragionevolezza del piano. Infatti, sotto tale profilo, vi sono alcuni profili di incertezza, tanto con riferimento all'oggetto, quanto in relazione alle verifiche da porre in essere, che si cercherà di analizzare anche sulla base di un noto documento chiarificatore riguardante – appunto - lo specifico tema dei piani attestati (*cf.* documento "Linee guida sul finanziamento delle imprese in crisi", elaborato dall'Università di Firenze, dal Cndcec e dall'Assonime, 2010, di seguito le Linee Guida 2010).

In primo luogo, è doveroso osservare che **la ragionevolezza del piano attestato**, al pari della fattibilità dei piani concordatari (in particolare di quelli conservativi) e dell'attuabilità degli accordi di ristrutturazione ex art. 182 *bis* l. fall., rientra nel più ampio concetto di *feasibility*, da esprimersi in termini di capacità prognostica del piano di consentire il superamento dello stato di crisi¹, o, in altri termini, "il ripristino di una condizione di normale esercizio, con il pagamento di tutti i creditori" (Linee Guida 2010, 7), ed è proprio in questi termini che deve essere verificata l'idoneità del piano ad assicurare il riequilibrio finanziario dell'impresa.

Se è vero che la norma in esame non esplicita le modalità con le quali deve essere redatta l'attestazione affinché produca il proprio "effetto protettivo" (*cf.* Linee Guida 2010, pagg. 7 e seguenti), è da ritenersi, ad avviso di scrive, che esse siano desumibili, in ogni caso, sulla base del rinvio all'art. 2501 *bis*, comma 4, cod. civ. e

¹ F. LAMANNA, *Il contrasto in Cassazione sulla fattibilità del concordato preventivo: una novità (positiva) che rende necessario l'intervento delle SSUU*, in *Il Fallimentarista*, 11-11-2011; F. FUCILE, A. TRON, *Piano attestato e accordo di ristrutturazione: strumenti di uscita dalla crisi di impresa*, in *Il Fisco*, 40/2011, 6533.